

TARIFFE MASSIME APPLICABILI

- 1. Tariffa ordinaria**, la percentuale di variazione dei prezzi di intera corsa semplice autorizzata per ciascun anno è pari al livello massimo di variazione consentivo I_n ai sensi dell'articolo 10 del contratto, applicato ai prezzi chilometrici di cui alle tabelle dell'Allegato 4b con arrotondamento al decimo superiore per la corsa semplice.

La determinazione della tariffa ordinaria è necessaria per la costruzione dei prezzi dei servizi letto e cuccette, per il calcolo degli obblighi tariffari e delle concessioni speciali, nonché per i servizi sostitutivi su strada (bus di lunga percorrenza e servizi sostitutivi in caso di soppressioni del servizio dovuto ad interruzioni sulla linea ferroviaria).

- 2. Treni Intercity, Intercity Notte (posti a sedere) di 2^a classe** la percentuale di variazione autorizzata per ciascun anno, pari al livello massimo di variazione consentito I_n ai sensi dell'articolo 10 del contratto, è applicata alla variazione media, rispetto ai valori di cui alle tabelle IC Corsa semplice; ICN Corsa semplice; Supp. Notte; IC abbonamento (anche per singole tratte); dei prezzi interi di corsa semplice e degli abbonamenti, variazione ponderata sulla relativa domanda almeno su base semestrale, con arrotondamento ai 50 centesimi superiori per biglietti di corsa semplice IC/ICN e all'euro superiore per gli abbonamenti.

La Società dovrà procedere anche a mantenere in vigore l'offerta dei servizi ICN + AV, mediante l'applicazione di promozioni di prezzo dedicate, per l'utenza dei treni notte, dandone adeguata pubblicizzazione.

Per tale agevolazione nessun corrispettivo è riconosciuto a Trenitalia per i treni*km coperti, in favore di viaggiatori dei treni ICN, per l'utilizzo della tratta AV e la tariffa applicata all'utente non potrà essere superiore a quella massima applicabile per il servizio ICN, esclusi supplementi cuccette e vagoni letto.

In particolare i treni AV da considerare ricompresi nell'offerta sono quelli partenti, nella medesima stazione di arrivo dei treni ICN, entro un massimo di due ore dall'arrivo dei treni InterCity Notte.

Ai fini della ponderazione gli **abbonamenti mensili** sono quantificati secondo la seguente tabella.

Fascia chilometrica	N° viaggi
< 100 km	40
> 100 km e < 250km	32
>250 km e < 400 km	16
> 400km	8

La variazione massima consentita per singola relazione è comunque pari al doppio del livello massimo consentito I_n facendo riferimento al quadro tariffario in vigore al 31 dicembre 2017, fatta salva la necessità di garantire:

- a) lo stesso prezzo per relazioni aventi origine o destinazione in stazioni diverse del medesimo nodo;
- b) lo stesso prezzo per relazioni aventi la stessa origine e destinazione ma itinerari differenti;
- c) eliminare le incongruenze e le anomalie tariffarie ^(*)
- d) che la variazione media ponderata complessiva non sia superiore al livello I_n

^(*) Possono costituire incongruenze e anomalie tariffarie il caso di prezzo della fermata successiva inferiore a quella precedente ovvero il caso di servizi utilizzati in modo diverso dalle finalità per il quale è stato istituito (es. utilizzo di ICN da clientela IC nelle fasce orarie diurne).

3. Per i servizi di **vagone letto (eccettuato il servizio Excelsior) e cuccetta** sono autorizzate variazioni tariffarie rispetto ai valori in vigore al 31 dicembre 2017, calcolate secondo le modalità di cui al punto 1.
4. Per i **servizi di prima classe** sono ammesse maggiorazioni fino al limite massimo del 60 % rispetto ai prezzi di seconda classe corrispondente, con il limite di offerta dei posti pari a non oltre il 50% del totale.